

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA

SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI

Composta dai seguenti magistrati:

dr. Giuseppe Iannaccone Presidente

dr. Paola De Nisco Consigliere rel.

dr. Carla Ciofani Consigliere

ha pronunciato la seguente


SENTENZA

nella causa in grado di appello iscritta al n° 587/2018 del ruolo generale e promossa

DA

CAMILLO MARCANTONIO s.a.s. di Camillo e Nicola Marcantonio, in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f./p.i. 02053370694) elettivamente domiciliata in Pescara via Nicola Fabrizi n. 61, presso lo studio dell'avv. Giacomo Mennini, che la rappresenta e difende, unitamente





e disgiuntamente all'avv. Roberto De Rosa, come da mandato in calce all'atto di citazione in appello;

- appellante-

CONTRO

SIMPLY FOOD s.a.s. di Luca Mastromattei, in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f./p.i. 01931970683), elettivamente domiciliata in Pescara Corso Umberto I n. 18 presso lo studio dell'avv. Leo Nello Brocchi, che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

- appellato-

OGGETTO

Impugnazione del lodo arbitrale reso l'8/1/2018 dal Collegio Arbitrale costituito in Chieti

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'impugnante: voglia, l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, *contrariis reiectis*:

- in fase rescindente: accertare e dichiarare la nullità del lodo emesso dal Collegio Arbitrale in data 8/01/2018 – e conseguentemente dell'atto di “Determinazione Collegio Arbitrale” del 23 marzo 2018 (Cfr. doc. n. 5) con il quale venivano quantificate le spese per la procedura arbitrale che dunque dovranno essere dichiarate come non dovute – per le ragioni tutte indicate nel presente atto e, per l'effetto,

in fase rescissoria: - in via principale: accertare e dichiarare che la “Camillo

Marcantonio s.a.s. di Camillo e Nicola Marcantonio” ha legittimamente esercitato il diritto di recesso previsto nel contratto ripassato tra le parti, concedendo il prescritto termine di preavviso e,





per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla "Simply Food s.a.s. di Luca Mastromattei & C.";


-in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda in via principale, voglia l'On. Corte d'Appello adita accertare l'avvenuta risoluzione del contratto ripassato tra le parti per mutuo dissenso, a far data dal mese di gennaio 2014 e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto alla "Simply Food s.a.s. di Luca Mastromattei & C.";

-in via ulteriormente subordinata riconvenzionale: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande sopra spese, voglia l'On. Corte d'Appello adita accertare il grave e reiterato inadempimento operato dalla "Simply Food s.a.s. di Luca Mastromattei & C." e, per l'effetto, emettere pronuncia costitutiva in ordine all'avvenuta risoluzione del contratto ripassato tra le parti il 25 giugno 2012 per esclusiva responsabilità di quest'ultima, a far data dal gennaio 2014, dichiarando che nulla è dovuto dalla "Camillo Marcantonio s.a.s. di Camillo e Nicola Marcantonio" alla "Simply Food s.a.s. di Luca Mastromattei & C.";

-In via ulteriormente subordinata: in caso di accoglimento, anche parziale, dell'avversa domanda, rideterminare l'importo che la "Camillo Marcantonio s.a.s. di Camillo e Nicola Marcantonio" dovesse essere chiamata a corrispondere alla "Simply Food s.a.s. di Luca Mastromattei & C." tenendo conto degli importi già corrisposti nel periodo giugno – dicembre 2013 e del recesso convenzionale contenuto nel contratto ripassato tra le parti che prevede un termine semestrale di preavviso.

In ogni caso: nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere disposta la nullità del lodo – e dunque del conseguenziale atto di "Determinazione del Collegio Arbitrale" del 23 marzo 2018 (Cfr. doc. n. 5) con il quale venivano quantificate le spese per la procedura arbitrale – ridurre le competenze richieste dal Collegio arbitrale con la comunicazione del 23 marzo 2018 (Cfr. doc. n. 5) eliminando





dalle competenze dovute quelle riportate negli articoli nn. 26, comma 1 e 19, comma 1, lettera a) per tutte le ragioni espresse nel § 6 che precede.

In via istruttoria: si ribadiscono le richieste già formulate.

Spese di lite ed anche della procedura arbitrale – laddove siano ritenute dovute –interamente a carico della soccombente.

Per l'impugnata: Si insiste per la declaratoria di inammissibilità e, comunque, per l'integrale reiezione del gravame, con ogni conseguenza di legge, ai sensi dell'art. 91 c.p.c..

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

La s.a.s. Simply Food di Luca Mastromattei & c., sul presupposto di avere concluso con la s.a.s. Camillo Marcantonio di Camillo e Nicola Marcantonio in data 25/6/2012 un contratto con il quale si impegnava a svolgere (con patto di esclusiva con la sola esclusione “dell'attività già in essere presso il proprio ristorante ... denominato Pescion -art. 4 commi 7 e 8) le attività e le prestazioni specificamente indicate all'art. 2, dietro pagamento del compenso annuo di € 48.000,00 più IVA per il primo anno e di € 50.000,00 per i successivi fino alla scadenza prevista del 31/12/2022, dell'intervenuto recesso *ante tempus* del rapporto comunicato dalla s.a.s. Camillo Marcantonio con missiva in data 13/6/2013, infondatamente motivato “per inadempienza contrattuale da parte del sig. Luca Mastromattei” e del mancato pagamento dei corrispettivi pattuiti, ha attivato la procedura arbitrale prevista dall'art. 9 del contratto davanti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Chieti per sentire accertare l'illegittimità del recesso *ante tempus*, per infondatezza della ragione risolutoria formalizzata dalla s.a.s. Camillo Marcantonio, e per sentire condannare tale ultima società al risarcimento del danno subito a causa dell'interruzione del rapporto nella misura, in via principale, di € 475.000,00 (pari al compenso previsto per tutta la restante durata del rapporto) e, in via subordinata, di € 25.000,000 (pari all'indennità di preavviso prevista dal comma 2 dell'art. 6 del contratto).



Costituitasi nel giudizio arbitrale, la s.a.s. Camillo Marcantonio ha dedotto la non conformità al reale svolgimento dei fatti della ricostruzione operata dal Mastromattei precisando che: quest'ultimo aveva posto in essere reiterati comportamenti in spregio del regolamento contrattuale, ivi compresa la violazione della clausola di esclusiva; che effettivamente con missiva del 13/6/2013 aveva *“preannunciato la propria volontà di recedere immediatamente dal rapporto in essere”*, che tuttavia, essendosi avveduta del fatto che l'art. 6 del contratto prevedeva la facoltà di esercitare il recesso con un preavviso di almeno sei mesi, aveva correttamente versato al Mastromattei il corrispettivo dovuto per tale periodo; che le parti avevano convenuto *“che il contratto si sarebbe concluso in luogo del 13/12/2013 (ossia alla scadenza dei sei mesi di preavviso) il 4 gennaio 2014 ...”*. Ha quindi chiesto di accertare che essa società aveva esercitato il diritto di recesso di cui al citato art. 6 del contratto ripassato tra le parti, senza necessità di accertamento di una risoluzione giudiziale ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c. e in ogni caso la risoluzione del rapporto per concorde volontà delle parti desumibile per *facta concludentia* dalla avvenuta restituzione delle chiavi nel gennaio 2014 e dalle dichiarazioni rese dal Mastromattei ai mezzi di comunicazione. In via subordinata ha comunque ribadito la sussistenza delle gravi inadempienze poste in essere dal Mastromattei tali da giustificare la risoluzione del rapporto per giusta causa. Infine, ha concluso per il rigetto in ogni caso della domanda di risarcimento danni.

All'esito dell'istruttoria, il Collegio Arbitrale ha emesso il lodo impugnato, con il quale, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal Mastromattei, ha accertato che il *“recesso ante tempus dal rapporto contrattuale da parte della committente Camillo Marcantonio s.a.s. di Camillo e Nicola Marcantonio non si è mai realizzato poiché non è stato formulato nei modi e nei termini richiesti dal rapporto contrattuale”*, *“il più volte richiamato ravvedimento operato dalla stessa su un documento definito solo preavviso di recesso non è mai stato portato a conoscenza della Simply Food s.a.s. di Luca Mastromattei lasciando l'odierna attrice nella condizione di non poter conoscere la reale volontà della committente in un contesto di perfetta continuità operativa del rapporto in essere”* e *“la stessa ragione risolutoria utilizzata nella missiva notificata il 13/6/2013,*



recesso per giusta causa di cui all'art. 1453 c.c., è risultata in un momento successivo priva di giustificazione anche alla sottoscrittrice del documento, odierna convenuta, aspetto che avrebbe indotto la stessa alla trasformazione, non esternata della propria manifestazione di volontà in un recesso ad nutum". Ha pertanto condannato l'odierna impugnante al pagamento in favore della Simply Food della complessiva somma di € 25.000,00 oltre interessi dal 4/1/2014 quale data di scioglimento del rapporto "dichiarata" dalla Marcantonio Camillo s.a.s. come ultimo impegno del Mastromattei.

La s.a.s. Marcantonio Camillo di Camillo e Nicola Marcantonio ha impugnato il predetto lodo, eccependo la nullità dello stesso ai sensi dell'art. 829 n. 11 c.p.c. per avere statuito la condanna al pagamento della somma di € 25.000,000 a titolo di risarcimento danni, pur avendo ritenuto che il vincolo contrattuale si era sciolto per mutuo dissenso manifestato dalle parti in data 4/1/2014, erroneamente applicando la disciplina del recesso al contratto risolutorio, ed ha chiesto ai sensi dell'art. 830 c.p.c. nel merito una pronuncia di accertamento della legittimità del recesso *ad nutum* previsto in contratto o di intervenuta risoluzione dello stesso per mutuo dissenso o di sussistenza della giusta causa di recesso, con rigetto in ogni caso della domanda di pagamento del preavviso, già corrisposto. La s.a.s. Marcantonio Camillo ha altresì impugnato la determinazione dei compensi effettuata nel lodo dagli arbitri, per avere ricompreso "*voci del tutto inconferenti rispetto al procedimento arbitrale*".

La Simply Food s.a.s. di Luca Mastromattei & c. si è costituita in giudizio, eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione, non ricorrendo una ipotesi di nullità per i motivi tassativamente previsti dalla legge e per violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., e nel merito la sua infondatezza.

In accoglimento dell'eccezione preliminare sollevata dalla s.a.s. Simply Food deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione, non essendo nella specie ravvisabile alcuna delle ipotesi di nullità tassativamente previste dall'art. 829 c.p.c. e in particolare la denunciata contraddittorietà delle disposizioni del lodo di cui al numero 11).



In punto di diritto occorre ricordare che costituisce principio di diritto consolidato nella giurisprudenza della Suprema corte quello per cui *“In tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista dall'art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie non corrisponde a quella dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale”* (cfr. da ultimo Cass. ord. n. 2747 del 05/02/2021).

Nel caso di specie non è possibile apprezzare alcuna contraddizione tra le diverse componenti del dispositivo né tra la motivazione e il dispositivo né tra le diverse parti della motivazione.

In maniera assolutamente univoca il collegio arbitrale, dopo aver qualificato il contratto come un appalto di servizi, ha ricondotto il recesso operato con missiva in data 13/6/2013 dalla s.a.s. Marcantonio Camillo ad una ipotesi di recesso per giusta causa riconducibile agli artt. 1453 e 1455 c.c. ed ha ritenuto lo stesso, da un lato, inidoneo a determinare ex sé la risoluzione del contratto dedotto in giudizio, non avendo la predetta società proposto la relativa domanda giudiziale (o azionando la clausola arbitrale), e dall'altro foriero di *“equivoci e fraintendimenti”* avendo dato compiuta esecuzione al contratto ed accettato le prestazioni professionali del Mastromattei. Il collegio ha infatti ritenuto che la volontà della odierna società impugnante di *“trasformare”* il recesso per giusta causa in recesso *ad nutum* a norma dell'art. 6 del contratto (a prescindere dalla ammissibilità giuridica della trasformazione) è *“rimasta nella sfera volitiva del proponente e mai formalizzata”* fino alla interruzione di ogni rapporto in data 4/1/2014 ed è stata contraddetta dalla circostanza che il rapporto si è protratto oltre il termine di scadenza semestrale del preavviso e dalla indicazione quale causale delle fatture emesse nel periodo in questione quella di corrispettivo per il



rapporto di consulenza. Il collegio arbitrale infine non ha ricondotto la consegna delle chiavi e la cessazione di qualunque tipo di rapporto (fatti pure accertati nella loro materialità) ad una ipotesi di mutuo dissenso (la cui diversità rispetto al recesso è stata espressamente esaminata in punto di diritto nel corso della motivazione), che avrebbe dato origine ad *“un contratto sostitutivo di quello originario postulante l'accordo intercorrente tra entrambe le parti”*, ma le ha considerate solo al fine di individuare la data di scioglimento effettivo del rapporto, *“data dichiarata dalla parte convenuta come <<ultimo impegno>> del sig. Mastromattei, <<per accordo delle parti>>”*. Le conclusioni raggiunte nella parte motiva sono state ribadite negli stessi termini nel dispositivo, che pertanto presenta una compiuta linearità e coerenza rispetto alle ragioni poste al suo fondamento.

Deve invece essere dichiarato il difetto di interesse ad impugnare relativamente al capo del lodo di liquidazione del compenso degli arbitri.

Risulta infatti pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui *“L'art. 814 cod. proc. civ. configura un meccanismo contrattuale di determinazione del compenso spettante agli arbitri, scandito dall'autoliquidazione, effettuata dagli stessi arbitri, avente valore di proposta contrattuale che, per vincolare le parti del giudizio, deve da queste essere accettata e che non è revocabile liberamente dai proponenti, ma rimane ferma sinché, in difetto di accettazione, ad essa succeda la determinazione giudiziale su richiesta degli stessi arbitri, onde acquisire un titolo (non contrattuale ma) giurisdizionale e quindi imperativo ed esecutivo. Ne deriva che, quando non abbia accettato la proposta di liquidazione, la parte non è vincolata al pagamento del compenso per gli arbitri e per il funzionamento del collegio arbitrale, e non ha, quindi, interesse a ricorrere avverso il capo del lodo arbitrale relativo alla liquidazione delle spese legali e degli onorari del giudizio nonché alla liquidazione degli onorari degli arbitri, del compenso al segretario e delle spese di funzionamento del collegio”* (cfr. Cass. sent. n. 20371 del 26/09/2014).



Le spese del di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 per le cause del relativo scaglione di valore.

Stante la soccombenza integrale dell'impugnante ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1, comma 17 L. 228/2012.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso il lodo arbitrale reso l'8/1/2018 dal Collegio Arbitrale costituito in Chieti, così decide nel contraddittorio delle parti:

dichiara inammissibile l'impugnazione;

condanna parte impugnante al rimborso in favore della convenuta delle spese di lite, liquidate nella misura di € 5.000,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15% IVA e CPA;

dichiara parte impugnante tenuta pagamento di una somma pari a quella già versata a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17, L. 228/2012.

Così deciso nella camera di consiglio tenuta da remoto in data 3/12/2021

Il Presidente

dr. Giuseppe Iannaccone

Il Consigliere Est.

dr. Paola De Nisco

